

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2840/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/88 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (\*\*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/88 (\*),

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2786/88 (\*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 (\*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 7 al 13 settembre 1988 per lo scudo portoghese inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, in Portogallo nel settore dello zucchero; che, a

norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati per il Portogallo negli altri settori; che, a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra il 7 e il 13 settembre 1988 per la peseta spagnola, si rende in linea di massima necessaria, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, una modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Spagna; che tuttavia, il divario monetario derivante per tutti i settori dall'andamento della peseta nel periodo in esame, si mantiene all'interno della franchigia approvata per la fissazione degli importi compensativi monetari; che d'altro lato è necessario ritoccare i tassi di conversione relativi alla peseta stabiliti a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1852/88 è modificato come segue:

1. La colonna «Portogallo» delle parti 7, 8 e 10 dell'allegato I è sostituita da quella figurante all'allegato I del presente regolamento.
2. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.  
 (\*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.  
 (\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.  
 (\*) GU n. L 250 del 9. 9. 1988, pag. 12.  
 (\*) GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.  
 (\*) GU n. L 252 del 12. 9. 1988, pag. 1.  
 (\*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.  
 (\*) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.